



Artigiani
Imprenditori
d'Italia



CASARTIGIANI

XIX Legislatura

Documento di osservazioni e proposte

Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025

AS 1578

23 settembre 2025

Indice

- 1) Introduzione**
- 2) Servizi pubblici locali – artt. 1 e 2**
- 3) Misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aeroportuali – art. 5**
- 4) Tutela dei consumatori e del mercato in ambito sanitario – art. 6**
- 5) Trasferimento tecnologico – art. 8**
- 6) Polizze catastrofali – portali**
- 7) Energia**
- 8) Officine di autoriparazione – carrozzerie**
- 9) *Dehors***

1) Introduzione

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza rappresenta un atto fondamentale nella definizione della politica economica del Paese. Per questa ragione le scriventi Confederazioni accolgono con favore la cadenza annuale con cui negli ultimi anni il legislatore presenta uno specifico disegno di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal PNRR.

Per gli artigiani e le micro e piccole imprese il corretto funzionamento del mercato e l'evoluzione della normativa in materia assumono una rilevanza prioritaria, poiché, a causa delle loro dimensioni contenute e del loro minore potere contrattuale, essi risultano maggiormente esposti agli effetti negativi di contesti scarsamente concorrenziali, specialmente nei casi in cui la controparte sia costituita da grandi imprese in grado di condizionare le scelte economiche altrui.

Pertanto, un mercato concorrenziale non può prescindere da una attenta tutela dei soggetti più fragili, ossia gli artigiani e le micro e piccole imprese, così come i consumatori. Tale tutela dovrebbe essere sufficientemente articolata da risultare in grado di fronteggiare i fallimenti di un mercato sempre più complesso e in costante evoluzione, qual è quello attuale. La normativa di riferimento dovrebbe quindi riservare una specifica disciplina alle nuove pratiche commerciali e alle transazioni che si realizzano al di fuori degli spazi fisici, in considerazione tra l'altro dei vantaggi derivanti dai costi e dalle procedure che le contraddistinguono.

La norma dovrebbe parimenti fornire adeguati presidi a garanzia della presenza sui mercati di una pluralità di soggetti, arginando la tendenza a concentrare il potere economico nelle mani di poche grandi imprese, spesso operanti addirittura oltre i confini nazionali. È infatti indispensabile che il legislatore intervenga per evitare il più possibile situazioni di monopolio o oligopolio che, limitando la concorrenza sui mercati, rappresenterebbero un danno per il consumatore finale.

In un mercato costituito da grandi imprese e da realtà di micro e piccole dimensioni, governato tanto dall'evoluzione quanto dalla tradizione, il quadro legislativo, pur rimanendo necessariamente orientato allo sviluppo, dovrebbe applicare il principio di proporzionalità rispetto alla dimensione delle imprese, in modo da favorire la competitività degli operatori e la concorrenza. L'apertura dei mercati deve infatti tenere conto della diversa capacità di adattamento di ciascun soggetto che vi opera, affinché produca sulla collettività effetti redistributivi dei benefici derivanti da una maggiore concorrenza.

Occorre evitare il rischio di effetti sperequativi quali quelli a cui si è assistito in passato, in cui azioni volte a rafforzare la concorrenza hanno generato impatti negativi, mettendo i piccoli operatori in contrasto tra di loro o consentendo l'ingresso dei grandi operatori che hanno alla fine prevalso su quelli di dimensioni più contenute.

Sulla base delle considerazioni sviluppate fin qui, le scriventi Confederazioni intendono presentare alcune proposte di correttivi al testo del disegno di legge, nonché di ulteriori misure volte a rafforzarne il contenuto.

2) Servizi pubblici locali – artt. 1 e 2

Le scriventi Confederazioni valutano positivamente l'impegno del legislatore a rafforzare la vigilanza e i controlli esercitati dagli enti locali sulla gestione dei servizi pubblici locali.

L'attuale quadro legislativo presenta alcune lacune normative per le quali, nonostante che nel caso di gestioni gravemente inefficienti la legge attribuisca all'ente locale affidante la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, l'individuazione dei criteri di analisi in base a cui misurare l'effettiva inefficienza del servizio è di fatto rimessa alla valutazione discrezionale dello stesso ente affidante. Ciò risulta confermato dalla circostanza che, dall'analisi condotta dall'AGCM sulle ricognizioni finora prodotte dagli enti locali, non sono emersi casi in cui un ente abbia assunto misure correttive rispetto alle gestioni inefficienti.

Per questa ragione le scriventi Confederazioni esprimono apprezzamento per la fissazione di criteri e strumenti che razionalizzino il procedimento di valutazione dell'efficienza dei servizi, quali l'individuazione delle casistiche

in cui l'andamento della gestione del servizio deve essere considerato inefficiente, e il procedimento volto a rimuovere le cause di tali inefficienze mediante l'assunzione di un atto di indirizzo dell'ente locale che impone al gestore di predisporre un piano, corredato da un cronoprogramma, per svolgere le necessarie misure correttive, confermando infine la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in caso di gravi inefficienze.

Analogamente risulta appropriato prevedere sanzioni a carico degli enti locali che non adottino e pubblicino o redigano in modo incompleto la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Gli artigiani e le micro e piccole imprese, per le ridotte dimensioni e il forte radicamento nel territorio di operatività che li contraddistingue, possono essere equiparati ai consumatori per quanto attiene gli impatti della qualità dei servizi pubblici locali sulla loro attività. Il funzionamento appropriato ed efficiente di servizi quali gestione dei rifiuti, energia elettrica, fornitura di acqua, trasporto pubblico locale, si ripercuote direttamente sul buon andamento dell'impresa, specialmente in termini di corretto e tempestivo svolgimento dei processi produttivi.

Il potenziamento delle azioni volte a superare le situazioni di inefficienza contribuisce a conseguire il medesimo obiettivo di migliorare la qualità del servizio. È infatti indispensabile che gli enti locali, laddove riscontrano una gestione insoddisfacente dei servizi pubblici locali, ne rimuovano tempestivamente le cause, anche attraverso l'affidamento del servizio a un diverso soggetto, a beneficio di tutta la collettività.

3) Misure di semplificazione per la determinazione dei diritti aeroportuali - Art. 5.

L'articolo 5 del disegno di legge interviene sull'articolo 76, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, innalzando la soglia di traffico passeggeri che consente l'applicazione delle procedure semplificate per la determinazione dei diritti aeroportuali: dagli attuali scali con traffico pari o inferiore a 1 milione di passeggeri annui a tutti gli aeroporti con traffico inferiore a 5 milioni di passeggeri annui. La norma amplia la platea di aeroporti minori e regionali che potranno beneficiare di un regime semplificato, in coerenza con la direttiva 2009/12/CE, allineando l'ordinamento italiano al quadro europeo.

Dal punto di vista delle imprese del settore turistico, l'innalzamento della soglia per l'applicazione delle procedure semplificate da 1 a 5 milioni di passeggeri annui desta motivi di preoccupazione.

Gli aeroporti che ricadono in questa fascia di traffico sono in larga parte scali regionali e minori, che costituiscono un'infrastruttura essenziale per il turismo diffuso nel Paese: collegano città d'arte di medie dimensioni, località balneari, mete montane e borghi, garantendo flussi indispensabili per l'economia turistica dei territori.

Se le semplificazioni introdotte dovessero tradursi in incrementi ingiustificati dei diritti aeroportuali, i costi ricadrebbero sulle compagnie aeree e, di riflesso, sui viaggiatori. Questo scenario comporterebbe: tariffe aeree meno competitive, con conseguente calo della domanda turistica; riduzione delle rotte operate dai vettori *low-cost*, particolarmente sensibili agli incrementi dei costi fissi, nonché una penalizzazione delle destinazioni meno centrali, che verrebbero progressivamente escluse dai circuiti turistici internazionali.

La connettività aerea è un fattore strategico per il turismo: senza un accesso agevole e a prezzi sostenibili, interi distretti turistici rischiano di perdere attrattività, con impatti diretti su imprese, lavoratori e indotto locale.

Per questo motivo, dal punto di vista del settore turistico, appare fondamentale:

- accompagnare la semplificazione con meccanismi di salvaguardia tariffaria, che evitino effetti distorsivi;
- assicurare piena trasparenza nella determinazione dei diritti;
- prevedere il coinvolgimento consultivo delle Regioni, chiamate a pianificare le politiche turistiche e infrastrutturali dei territori;
- riconoscere un ruolo consultivo alle Regioni per gli scali tra 1 e 5 milioni di passeggeri.

4) Tutela dei consumatori e del mercato in ambito sanitario – art. 6

La lettera a) del comma 1 introduce una nuova fattispecie penale, sanzionando l'utilizzo, in ambito professionale, di cosmetici in modo difforme rispetto alle indicazioni riportate in etichetta, qualora da tale condotta possa derivare un pericolo per la salute. Tale previsione appare non necessaria e suscita rilevanti criticità sia sul piano sistematico che su quello applicativo.

Innanzitutto, gli operatori professionali dei settori dell'estetica e dell'acconciatura sono già assoggettati a un quadro normativo settoriale specifico, disciplinato rispettivamente dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla legge 17 agosto 2005, n. 174, che prevedono rigorosi requisiti di accesso all'attività, percorsi formativi obbligatori comprensivi di nozioni di chimica e cosmetologia, e un sistema di responsabilità e sanzioni in caso di condotte lesive della salute dei clienti.

In ambito professionale, l'utilizzo dei cosmetici può comportare modifiche e personalizzazioni, come miscele o applicazioni combinate, effettuate da soggetti abilitati sulla base delle competenze acquisite nei percorsi formativi. L'introduzione di una sanzione penale generica, basata su una nozione non definita, "l'uso difforme rispetto all'etichetta", rischia di produrre incertezza giuridica e sovrapposizioni con norme già vigenti, compromettendo la chiarezza del quadro regolatorio e generando un potenziale effetto dissuasivo sull'esercizio professionale, senza che ne derivi un effettivo rafforzamento delle tutele per il consumatore.

Dal punto di vista dell'impianto normativo complessivo, si determinerebbe un'irragionevole duplicazione degli obblighi e delle responsabilità a carico degli operatori, in contrasto con i principi di proporzionalità, certezza del diritto e coerenza dell'ordinamento.

Per tali motivi, al fine di evitare sovrapposizioni normative e garantire una regolazione equilibrata e tecnicamente adeguata del settore, le scriventi Confederazioni ritengono necessario sopprimere la lettera a) del comma 1.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 6 modifica la definizione dei presidi medico-chirurgici (PMC), con l'obiettivo di allineare la disciplina italiana al quadro europeo, distinguendoli meglio da dispositivi medici, biocidi e cosmetici e semplificando le procedure autorizzative.

La misura è condivisibile, ma il vero nodo riguarda le categorie di beni che possono ricadere, a seconda delle caratteristiche dichiarate, in ambiti regolatori diversi (cosmetici, biocidi, dispositivi medici o PMC). Questa incertezza genera spesso contenziosi e comporta costi elevati per le imprese, soprattutto le PMI.

Alcuni esempi tipici sono rappresentati dal gel mani igienizzanti, da spray e salviettine disinfettanti, da collutori e spray orali nonché da soluzioni saline.

La corretta classificazione di tali prodotti è decisiva perché determina oneri molto diversi: mentre per i cosmetici è sufficiente una semplice notifica europea a costi contenuti, per i presidi medico-chirurgici e i biocidi è richiesta un'autorizzazione preventiva con dossier tecnico-scientifico complesso e per i dispositivi medici la marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745; si tratta di procedure che comportano tempi più lunghi e costi elevati per le imprese, con ricadute anche sui distributori e, in ultima istanza, sui consumatori.

Per questo, si propone di:

- coordinare la nuova definizione con i regolamenti UE 2017/745 e 528/2012;
- introdurre criteri espliciti per i prodotti *borderline*;
- prevedere il parere obbligatorio dell'Istituto Superiore di Sanità nei casi dubbi;
- introdurre un periodo transitorio di 12-18 mesi per l'adeguamento delle imprese;
- attivare strumenti di supporto tecnico e amministrativo per le PMI.

5) Trasferimento tecnologico – art. 8

Le scriventi Confederazioni concordano con il legislatore sulla necessità di superare il *gap* di investimenti in tecnologia del Paese nei confronti delle maggiori economie europee. Esse, pertanto, apprezzano l'impegno a favorire il trasferimento tecnologico e la trasformazione tecnologica delle filiere produttive, a rafforzare la relazione tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale, nonché ad assicurare la sinergia tra gli interventi realizzati dai soggetti dotati di specifiche competenze.

In dettaglio, la predisposizione di un atto di indirizzo strategico a cadenza triennale che individui le politiche tese a valorizzare le conoscenze e a supportare il trasferimento tecnologico risulta utile ad armonizzare e a programmare le azioni e gli strumenti, accrescendo altresì l'efficacia dell'intervento pubblico e agevolando una visione prospettica della materia.

Parimenti di rilievo appare la collaborazione tra il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* e il Ministero dell'Università e della Ricerca nel redigere l'atto di indirizzo strategico, in modo da agevolare un confronto proficuo tra il sistema imprenditoriale e quello della ricerca. Necessita invece di essere rafforzato il coinvolgimento dei portatori di interesse rispetto a una mera consultazione pubblica quale quella prevista al comma 2.

A questo riguardo le scriventi Confederazioni chiedono che, nella definizione degli indirizzi e delle azioni di politica industriale a sostegno del trasferimento tecnologico, le esigenze e le aspettative di uno dei protagonisti del processo, quali sono le imprese, siano fortemente valorizzate e trovino le risposte più soddisfacenti. A tale fine esse propongono di prevedere una specifica sede di confronto stabile con le associazioni datoriali, in particolare con quelle espressioni delle micro e piccole imprese.

Quest'ultima dimensione di impresa è infatti quella che maggiormente necessita di azioni dedicate per supportarne lo sviluppo tecnologico e per rimuovere gli ostacoli che ne limitano il dialogo con il mondo della ricerca. Potrebbe pertanto essere attivata una serie coordinata di azioni quali:

- potenziare il contributo dei soggetti che svolgono una funzione di intermediazione, quali le associazioni di rappresentanza delle imprese, i DIH e altri soggetti analoghi;
- favorire il trasferimento tecnologico in tutti i settori economici, compresi quelli tradizionali, in cui la riprogettazione dei processi produttivi secondo criteri innovativi contribuisce ad accrescerne l'efficienza e l'economicità;
- sostenere il trasferimento tecnologico a carattere incrementale, non solo quello *disruptive*, affinché sia valorizzato anche l'apporto proveniente dalle micro e piccole imprese che, pur concentrandosi su un singolo processo o su una fase della produzione, sono in grado di apportare un contributo non per questo meno significativo.

6) Polizze catastrofali – portale

In accoglimento dell'emendamento presentato dalle scriventi Confederazioni, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (Legge 16 dicembre 2024, n. 193) ha affidato all'IVASS la gestione di un portale informatico che consenta alle imprese di confrontare i contratti assicurativi proposti dalle imprese di assicurazione a copertura dei danni provenienti dagli eventi catastrofali e ha posto a carico delle imprese di assicurazione l'obbligo di immettere sullo stesso tali contratti evidenziandone le principali condizioni. Alla norma deve essere data attuazione con decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* su proposta dell'IVASS.

Il portale, favorendo la comparazione delle offerte delle diverse compagnie di assicurazione e mutuando l'esperienza del portale per la comparabilità dei contratti assicurativi per la responsabilità civile auto, risulta uno strumento molto efficace per accrescere la trasparenza del mercato dei contratti assicurativi e supportare le imprese a individuare la polizza più rispondente alle proprie esigenze. Tutto questo è ancora più determinante nel garantire il corretto funzionamento del mercato laddove si consideri che le imprese, specialmente quelle di micro e piccole dimensioni, costituiscono la controparte più debole nei contratti con le imprese di assicurazione.

Tuttavia, le scriventi Confederazioni portano all'attenzione di codesta Commissione che a oggi, dopo quasi un anno dall'entrata in vigore della Legge n. 193/2024, con l'obbligo di stipulare le polizze già in vigore per le grandi imprese, obbligo che dal 1° ottobre 2025 si estenderà anche alle medie imprese e dal 1° gennaio 2026 alle altre dimensioni di impresa, il portale non è stato ancora costituito. Di conseguenza le imprese di micro, piccole e medie dimensioni, che in questo momento stanno assumendo le proprie decisioni, sono private del principale strumento a tutela di una scelta consapevole e informata. Le Confederazioni auspicano pertanto che il legislatore si adoperi per giungere in tempi rapidissimi all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione e alla costituzione della piattaforma informatica.

7) Energia

Il disegno di legge in materia di concorrenza che il Parlamento si appresta a valutare appare insufficiente in materia di energia, tralasciando di affrontare in maniera concreta ed efficace un aspetto cruciale per la competitività del sistema produttivo e delle piccole imprese in particolare.

Nonostante il picco della crisi energetica sia alle spalle, siamo ancora in presenza di un mercato esposto e sensibile ai fattori esterni, non immune alle oscillazioni improvvise dei prezzi energetici e non ancora in grado di garantire pienamente quegli elementi di trasparenza e concorrenza necessari al suo funzionamento efficiente.

In tale contesto, le piccole imprese temono il ripresentarsi degli aumenti improvvisi dei prezzi, di cui hanno purtroppo già sperimentato il contraccolpo violento sui bilanci e sulle possibilità di crescita.

È quindi necessario ricalibrare l'impegno del DDL verso uno sforzo maggiore e più organico sul tema, per influire positivamente sul funzionamento e sulle caratteristiche del mercato energetico.

Vanno innanzitutto valutate le dinamiche relative alla formazione dei prezzi dell'energia nel mercato all'ingrosso, non sempre rispondenti a criteri di efficienza e tali da fare assorbire all'interno dei prezzi stessi alcune dinamiche spesso generate dall'insufficienza del sistema infrastrutturale e della capacità di risposta al fabbisogno. Tali inefficienze favoriscono comportamenti anticoncorrenziali da parte degli operatori, che possono sfruttare posizioni di vantaggio competitivo o influenzare le dinamiche che concorrono alla formazione del prezzo dell'energia.

È pertanto necessario avviare un percorso di revisione del mercato all'ingrosso, proprio a partire dalle modalità di formazione dei prezzi sul mercato; l'attuale configurazione, infatti, valorizza il prezzo dell'energia prodotta da fonti fossili quale valore ufficiale dell'energia sul mercato, spiazzando invece quello dell'energia prodotta da fonti rinnovabili che, di fatto, si attesta su prezzi più bassi a causa dei minori costi di generazione. Pertanto, l'attuale struttura della formazione del prezzo sul mercato all'ingrosso dell'energia non permette agli utenti finali – cittadini ed imprese – di cogliere i benefici dell'energia pulita in bolletta, riducendo i potenziali risparmi che potrebbero derivarne. Realizzare invece un percorso di progressivo disaccoppiamento tra il prezzo dell'energia prodotta da fonti fossili e quello dell'energia prodotta da fonti rinnovabili migliorerebbe l'efficienza e la trasparenza del mercato energetico.

Altro tema rilevante per ridurre il costo dell'energia per le piccole imprese è quello della riforma strutturale della bolletta, per alleggerire imprese e cittadini dal peso gravoso degli oneri generali di sistema. La proposta che portiamo avanti da tempo è quella di rimuovere l'attuale stock di parafiscalità rappresentato dagli oneri in via definitiva, traslandoli – anche parzialmente – sulla fiscalità generale. Si alleggerirebbero in tal modo le bollette da una parte importante di componenti regolate che vanificano i potenziali benefici della concorrenza, oggi limitati a una quota minoritaria delle componenti di costo a carico dei clienti finali.

Una riforma non semplice da realizzare, che richiede coperture onerose, ma che può essere oggetto di adeguata programmazione, con criteri, modalità e tempi di realizzazione scanditi e gradualisti. In tal senso, si darebbe seguito ai primi leggeri interventi di rimozione di alcune voci di contribuzione, operati in piena crisi energetica, seguendo peraltro un disegno più volte suggerito dalla stessa Autorità per l'energia.

Facendo invece riferimento alle dinamiche che presiedono al funzionamento del mercato, richiamiamo qui il tema del c.d. *unbundling*, che prevede una serie di obblighi di separazione proprietaria attualmente previsti per il solo gestore della rete di trasmissione e che, a nostro avviso, dovrebbe essere estesa ai distributori di rete. Tale previsione risulta particolarmente rilevante per le imprese artigiane, anche al fine di garantire la massima trasparenza e concorrenza tra gli operatori nell'ambito del mercato dei servizi energetici.

È noto, infatti, che in tale contesto, le piccole imprese soffrono da anni la concorrenza sleale delle imprese verticalmente integrate, che sfruttano il vantaggio competitivo rappresentato dalla loro doppia natura di distributori e di venditori di energia per consolidare la propria presenza in tale mercato. Un mercato che in origine riguardava i servizi diversi dalla fornitura di energia e attinenti sostanzialmente alla installazione e manutenzione degli impianti (c.d. post-contatore) ma che si è progressivamente aperto ad una gamma più ampia di servizi (l'installazione FER, il riscaldamento/raffrescamento, l'automazione e digitalizzazione dei sistemi e la loro integrazione all'esterno con applicazioni e *devices*, inclusa la vendita dei relativi prodotti e, da ultimo, l'installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici) e che a tendere si amplierà man mano che verrà implementato il processo di decarbonizzazione. Si ricorda, inoltre, che gli operatori energetici svolgono tali attività sfruttando le opportunità connesse alla possibilità di rateizzare i costi per il cliente attraverso le bollette e che rende ancor più complesso garantire una chiara e trasparente confrontabilità (e quindi concorrenza) tra le offerte di vendita di energia elettrica e gas.

In tale ambito, si è rivelata insufficiente la previsione iniziale del legislatore che ha disposto la separazione amministrativa e contabile dell'assetto societario, visto che di fatto le società che operano contestualmente, seppur nel rispetto di tale vincolo, in qualità di distributori e venditori di energia, agiscono come un'unica società. È quindi necessario che il legislatore intervenga per riequilibrare la situazione, salvaguardando la necessità per artigiani e piccole imprese di poter operare nel mercato in condizioni di piena trasparenza e di effettiva concorrenza.

Tale aspetto richiama l'attenzione anche su quanto disposto dall'art. 3 del DDL, che mira a introdurre delle misure a tutela dei consumatori rispetto al rischio di concentrazione nel settore dell'installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. La norma prevede che, per garantire la concorrenza, i Comuni autorizzino all'installazione, in via prioritaria, i soggetti che detengano meno del 40% del totale dell'infrastruttura di ricarica già installata o autorizzata nel Comune stesso.

Si tratta di una norma che non chiarisce pienamente i criteri e le condizioni richiamate e che, in generale, non garantisce appieno l'utente finale dal verificarsi di possibili fenomeni di concentrazione da parte dei grandi *player* energetici. Affinché la norma risulti effettivamente efficace, il legislatore dovrebbe individuare come criterio principale per la concessione dell'autorizzazione all'installazione il prezzo di ricarica più competitivo offerto dai partecipanti, unico valore in grado di influenzare le scelte dei consumatori finali verso le soluzioni di mobilità sostenibile.

Vogliamo cogliere l'occasione per sollecitare un intervento correttivo in relazione ad alcuni strumenti che il legislatore aveva esplicitamente previsto come elementi fondamentali da prevedere nell'ordinamento per rendere effettivamente efficiente il mercato liberalizzato.

Da una parte, il richiamo è agli albi dei venditori di energia elettrica e gas, che presentano un elenco fitto di soggetti autorizzati alla vendita e per i quali la numerosità dei partecipanti non è sempre garanzia di qualità del servizio offerto. Per l'individuazione dei soggetti ammessi sarebbe quindi utile non limitarsi alla previsione di soli criteri quantitativi, inserendo anche criteri qualitativi (ad es. reputazionali, basati sul livello di reclusività che caratterizza ciascun fornitore in elenco).

In secondo luogo, richiamiamo l'attenzione ancora sul Portale Offerte ARERA, operativo ormai da anni senza che però abbia dispiegato appieno il proprio potenziale. Si tratta infatti di un portale istituito *ad hoc* per fornire agli utenti finali uno strumento pubblico, terzo e affidabile di comparabilità tra le offerte di energia. Per consentire l'effettiva confrontabilità delle offerte proposte, il criterio adottato per l'efficace comparazione dovrebbe essere

esclusivamente il costo della materia prima, escludendo quindi la possibilità di ammettere alla pubblicazione le offerte di fornitura che presentano anche servizi aggiuntivi (es. servizi di efficienza energetica, impianti FV, caldai, fibra ottica, ecc.).

Ad oggi, infatti, la consultazione sul portale restituisce in primo piano all'utente finale l'offerta con il prezzo più favorevole, che però non è quello reale, poiché condizionato all'attivazione dei servizi aggiuntivi previsti. L'utente finale, pertanto, otterrebbe un risultato falsato, non un esito genuino di un confronto tra i prezzi proposti dai fornitori.

8) Officine di autoriparazione-carrozzerie

Anche nel settore dell'autoriparazione dei veicoli a motore la concorrenza costituisce o, per meglio dire, dovrebbe costituire un principio regolativo fondamentale per orientare correttamente i rapporti negoziali che investono le imprese artigiane operanti nel campo dell'autocarrozzeria, le compagnie di assicurazione e gli assicurati.

Il condizionale è d'obbligo. Questo perché le imprese artigiane subiscono, il più delle volte, il venire in considerazione di un contesto di mercato contrassegnato da una forte disparità contrattuale. Da un lato, infatti, si colloca il lavoro a regola d'arte svolto dalle officine di carrozzeria, le quali intervengono sul piano materiale per effettuare le riparazioni scaturenti da sinistri stradali o altro evento accidentale; dall'altro, le imprese assicuratrici, le quali, nell'assolvere il compito di gestione e copertura dei rischi legati alla circolazione stradale, fanno leva sulla propria forza economico-contrattuale per imporre, all'atto di sottoscrizione delle polizze, clausole contrattuali che finiscono col condizionare il libero sviluppo delle dinamiche competitive del mercato. In altre parole, ciò che si registra sul piano fattuale è una crescente tendenza alla "canalizzazione" della clientela a beneficio delle sole officine convenzionate con le compagnie di assicurazione, quale espediente adottato dalle suddette compagnie allo scopo di non riconoscere per intero i costi sostenuti dalle imprese di carrozzeria per l'intervento riparatorio e, quindi, al fine di poter trarre il maggior profitto possibile dalla singola pratica a scapito delle piccole imprese di autoriparazione. L'effetto di una siffatta strategia aggressiva di mercato risiede nello scoraggiare l'assicurato dall'optare per l'impresa di autoriparazione di fiducia (non convenzionata), dando luogo, di fatto, a una discriminazione sul piano della scelta dell'assicurato circa l'autoriparatore cui rivolgersi. Differenziare il trattamento assicurativo per spingere la domanda verso i centri convenzionati: questa è in sostanza la finalità di fondo perseguita dalle imprese di assicurazione. Ciò, a titolo esemplificativo, in ragione dell'applicazione di franchigie più elevate e massimali più bassi ovvero di tempi di liquidazione più lunghi in caso della preferenza per officine autonome.

Per provare a porre rimedio a questa evidente stortura di mercato che comporta, per un verso, una forzosa contrazione delle commesse per le officine non convenzionate e, per altro verso, una significativa riduzione della capacità di libera determinazione del compenso per le officine convenzionate (in quanto indotte dalle compagnie assicuratrici ad accettare tariffe al di sotto di quelle materialmente remunerative per il lavoro effettuato), la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 (art. 1, comma 9, della legge 4 agosto 2017, n. 124) ha provato a fare ammenda del richiamato *vulnus*, introducendo una novella in questo senso protesa. Tuttavia, l'innesto arrecato al corpo normativo del codice delle assicurazioni private (si v. per l'appunto l'art. 148, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) non ha sortito gli effetti sperati.

Occorre, per le ragioni ora dette, che il disegno di legge concorrenza 2025 si faccia carico di formulare alcune regole tecnicamente dettagliate e ad elevata vincolatività giuridica, che, nel garantire la libertà di scelta al fine di ottenere in ogni caso l'integrale risarcimento per la riparazione del veicolo danneggiato e, nel contempo, assicurare il rispetto del divieto di abuso di posizione dominante, consentano al sistema delle riparazioni di conseguire elevati *standard* prestazionali in termini di qualità e sicurezza degli interventi effettuati.

9) *Dehors*

La regolamentazione in chiave pro-concorrenziale della occupazione degli spazi pubblici esterni funzionali al più rotondo svolgimento di talune attività artigiane di produzione alimentare costituisce un *vulnus* per gli

operatori economici del settore (gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, ecc.), su cui anche il presente atto legislativo non rivolge alcuna attenzione. Ci si riferisce, in particolare, ai cosiddetti *dehors*, ossia a quelle strutture attrezzate con tavolini e sedie, poste all'aperto (su via o piazza) di attività finalizzate alla vendita per il consumo immediato di prodotti alimentari. Nel silenzio del d.P.R. 380/01, è soprattutto la fonte legislativa regionale ad aver normato l'utilizzo di questo tipo di manufatto, non di rado integrata dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi comunali. Nel caso si volesse scattare una istantanea del quadro regolatorio domestico in ordine al riconoscimento della possibilità di installare strutture amovibili o fisse da parte di attività alimentari artigiane, il risultato non può che apparire frastagliato, alternandosi regolamenti comunali più tolleranti a netti dinieghi circa l'utilizzo dei *dehors*. A prevalere, in ogni caso, non è la logica *antitrust*, ma esattamente l'opposta: vale a dire la propensione a stabilire delle stringenti limitazioni circa l'esercizio dell'attività d'impresa.

Dopo un apprezzabile percorso di semplificazione delle procedure amministrative preordinate a concedere l'utilizzo di porzioni di aree pubbliche per l'installazione di strutture amovibili, il legislatore statale ha finito col precludere tale possibilità alle imprese artigiane. Proprio la legge sulla concorrenza dello scorso anno (art. 26, l. 193/2024) ha previsto il riordino della materia mediante delega al Governo, il quale, tuttavia, non ha ancora provveduto ad esercitare. Ora, tale disposizione di delega si occupa soltanto di *dehors* prospicienti i pubblici esercizi, escludendo, dall'intervento di riforma, le attività artigiane di produzione alimentare, evidentemente non ritenute degne di promuovere, con delle attrezzature in esterna, la qualità delle proprie produzioni. Motivo per cui, chiediamo che tra i soggetti abilitati a richiedere la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico ci siano anche le imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza che intervenga il servizio di somministrazione assistita.